



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 520 del 2018, proposto dalla società **cooperativa** agricola **Amaseno**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Pavia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Ciotti in Latina, via G.B. Vico 46;

contro

Comune di **Amaseno** (FR), in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Zomparelli, con domicilio eletto presso lo studio Sandro D'Ovidio in Fondi (LT), via Giambattista Vico 6; Acqualatina s.p.a., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv. Giancarlo Mascetti e Tiziana Ferrantini, con domicilio digitale eletto presso i rispettivi recapiti di p.e.c. avvtizianaferantini@puntopec.it e avvgiancarlomascetti@puntopec.it;

per l'annullamento

1) della nota del Comune di **Amaseno** prot. n. 4111/2018 del 2 luglio 2018, con la quale il comandante della Polizia locale ha negato l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque di lavaggio del locale della società **cooperativa** ricorrente adibito a caseificio ed ubicato in **Amaseno**, via

Fontanelle s.n.c.;

2) di ogni atto premesso, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune **Amaseno** e di Acqualatina s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2019 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Riferisce la società **cooperativa** agricola **Amaseno**, titolare di un caseificio ubicato sul territorio del Comune di **Amaseno**, di aver chiesto alla competente Amministrazione civica, in data 5 ottobre 2015, l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di lavaggio della propria attività produttiva, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. c), d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. A tale istanza, la **cooperativa** ricorrente ha anche allegato copia della relazione tecnica del 26 settembre 2015, a firma del dott. agronomo Michelino Ercolino, e della nota di Acqualatina s.p.a. prot. n. 2015O-32535 del 21 settembre 2015, inviatale nella sua qualità di gestore del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 4 (Lazio meridionale).

In particolare, nella citata nota del 21 settembre 2015 Acqualatina s.p.a., nel concedere il nulla osta allo scarico in pubblica fognatura richiestole dalla **cooperativa Amaseno** in data 31 agosto 2015, ha precisato che il predetto

titolo “*non consente lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali originate dal caseificio che potrà avvenire solo dopo il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’ente preposto*”, riferendosi esso solo a quelle provenienti dei servizi igienici del plesso produttivo.

2. – Il Comune di **Amaseno**, con nota prot. 6013/2015 del 24 ottobre 2017, nel dare atto che Acqualatina s.p.a. ha rilasciato il nulla osta per il solo scarico in fogna delle acque reflue generate dai servizi igienici, ha autorizzato la **cooperativa Amaseno** al solo scarico di queste ultime, precisando anche esso che l’atto “*non consente lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali originate dal caseificio che potrà avvenire solo dopo il rilascio dell’autorizzazione dell’ente preposto*”.

Il Comune di **Amaseno**, con messaggio p.e.c. del 2 novembre 2017, ha chiesto alla Provincia di Frosinone un parere in merito alla possibilità di assimilare le acque reflue del caseificio in questione a quelle urbane, come sostenuto nella citata relazione tecnica del dott. Ercolino; detta richiesta è, tuttavia, rimasta priva di esito.

In seguito alla diffida inviata dalla ricorrente il 20 novembre 2017, Acqualatina s.p.a., con nota prot. 2017O-31175 del 22 novembre 2017, ha comunicato al Comune di **Amaseno** che l’art. 23 della delibera del Consiglio regionale n. 42 del 27 settembre 2007, in vigore dal 25 dicembre 2007 (Piano di tutela delle acque regionali), detta i criteri per l’assimilazione delle acque reflue industriali alle acque domestiche ed i valori limite da rispettare in ogni momento, ai sensi dell’art. 101, comma 7, lett. e), d.lgs. n. 152 del 2006.

4. – La **cooperativa Amaseno** ha, quindi, presentato ad Acqualatina s.p.a., per il tramite del SUAP comunale, un’apposita relazione tecnica datata 15 dicembre 2017 a firma della dott. Maria Rosaria Pelletti, al fine di ottenere il

nulla osta allo scarico delle acque di lavorazione del caseificio siccome assimilate ai reflui domestici ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. e), d.lgs. n. 152 cit.

Acqualatina s.p.a., con nota prot. n. 2018O-1862 del 23 gennaio 2018, ha comunicato al SUAP del Comune di **Amaseno** che le concentrazioni di inquinanti richiamate nella predetta relazione tecnica della dott. Pelletti superano sia i limiti di cui al citato art. 23 della delibera del Consiglio regionale n. 42 del 2007, sia quelli indicati dalla tab. 3, all. VI, parte III, d.lgs. n. 152 cit., per lo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura. Ha, altresì, precisato che la soluzione tecnica descritta nella medesima relazione, cioè l'installazione di un trattamento depurativo utile al raggiungimento dei valori limite, non è consentito nell'ambito dell'assimilabilità del refluo alle acque domestiche, mentre è necessario per ottenere l'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali.

5. – Conseguentemente, il Comune di **Amaseno**, con nota prot. n. 4111/2018 del 2 luglio 2018, ha negato l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque di lavaggio del locale della società **cooperativa** ricorrente adibito a caseificio.

6. – Avverso la predetta nota del 2 luglio 2018 la **cooperativa** agricola **Amaseno** ha interposto ricorso giurisdizionale, notificato al Comune di **Amaseno** e ad Acqualatina s.p.a. il 19 luglio 2018 e depositato il 6 settembre 2018, deducendo un unico articolato motivo di censura rubricato come “*violazione di legge ed erroneità del presupposto*”.

7. – Il Comune di **Amaseno** e Acqualatina s.p.a. si sono costituiti per resistere al ricorso.

8. – All'udienza pubblica del 24 gennaio 2019 il ricorso è stato trattenuto in

decisione.

9. – Il ricorso è fondato sotto il profilo della violazione dell'art. 101, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 152 cit.

L'art. 101, comma 7, d.lgs. n. 152 cit., prevede che: “7. *Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue: a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; [...]* e) *aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale; [...]*”.

La disposizione in parola richiama la nozione di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 cod. civ., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, per il quale è tale chi esercita la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse, intendendosi con quest'ultima espressione quelle “*esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio*

rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”. L’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 228 del 2001, ha poi disposto che si considerano imprenditori agricoli “le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.

A fronte della testuale inclusione nella nozione di imprenditore agricolo anche delle cooperative agricole che utilizzino, per le c.d. attività connesse, prevalentemente prodotti dei soci, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune di **Amaseno** si osserva che la **cooperativa** agricola ricorrente ha versato in atti un concreto principio di prova in ordine alla sua natura giuridica, all’attività aziendale, al numero, all’identità ed alla qualità dei soci, costituito dalla predetta relazione tecnica del 26 settembre 2015 del dott. Ercolino. Dal canto suo, invece, l’Amministrazione civica resistente si è limitata a contestare labialmente gli elementi così forniti dalla **cooperativa Amaseno** a suffragio della propria posizione e della propria richiesta, ma non ha prodotto alcuna documentazione di segno contrario utile a smentire la versione dei fatti da essa fornita al fine di ottenere l’equiparazione ai reflui domestici di quelli originati da attività agricole.

Né, in senso contrario alle conclusioni sopra rassegnate valgono le considerazioni spese dal Comune di **Amaseno** in ordine all’acclarato superamento, da parte dei reflui prodotti dalla **cooperativa** ricorrente, dei valori soglia di cui all’art. 23 del Piano di tutela delle acque regionali approvato con d.c.r. n. 42 del 27 settembre 2007, dal momento che essi valgono unicamente per la diversa ipotesi di acque reflue industriali “*aventi*

caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale” ai sensi dell’art. 101, comma 7, lett. e), d.lgs. n. 152 cit.

10. – Da quanto sopra esposto consegue la fondatezza del ricorso, dovendosi in definitiva affermare che, ai sensi dell’art. 101, comma 7, lett. c), d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, sono equiparati ai reflui domestici quelli prodotti da una società **cooperativa** agricola di cui agli artt. 2135 cod. civ. e 1, d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, i cui soci, anziché procedere singolarmente all’attività di trasformazione dei loro prodotti, le hanno conferito il frutto delle loro attività affinché essa provveda, in loro vece, a quelle operazioni di trasformazione e di vendita che, altrimenti, ciascuno di loro dovrebbe porre in essere per completare il normale ciclo produttivo.

11. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di **Amaseno** al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che sono liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento,00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Valerio Torano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Valerio Torano

IL PRESIDENTE

Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO